

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1985

relativa alle domande di rimborso e di versamento di anticipi per le misure che si inquadrano nel regime d'incentivazione della pesca sperimentale e della cooperazione in materia di pesca nel quadro di joint ventures

(85/475/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2909/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un regime d'incentivazione della pesca sperimentale e della cooperazione in materia di pesca nel quadro di joint ventures ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le domande di rimborso e di versamento di acconti che gli stati membri presentano alla commissione devono contenere alcuni dati che consentano di accertare che le spese sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2909/83, in particolare all'articolo 3, paragrafo 4;

considerando che, per consentire un controllo efficace, gli stati membri devono tenere i documenti giustificativi, in base ai quali gli aiuti sono stati calcolati, a disposizione della Commissione per un periodo di tre anni dopo il versamento dell'ultimo rimborso;

considerando che, per concretizzare la possibilità offerta alla Commissione di versare acconti, è necessario precisare le modalità e le procedure al riguardo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di rimborso di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2909/83 devono essere conformi alle tabelle e alle schede che figurano agli allegati 1, 3, 4, e 5.

Articolo 2

Gli stati membri tengono a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni dopo il versamento dell'ultimo rimborso, tutti i documenti giustificativi o la loro copia certificata conforme in base ai quali sono stati calcolati gli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 2909/83 nonché i fascicoli completi dei beneficiari.

Articolo 3

Gli anticipi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2909/83 concernenti le spese imputabili approvate dalla Commissione devono essere oggetto di una domanda dello stato membro interessato. Questa domanda deve essere redatta nella forma prevista all'allegato 2.

Articolo 4

1. Gli anticipi non possono superare il 25 % dell'importo delle spese imputabili approvate dalla Commissione, in base allo schema di previsione trasmesso dallo stato membro interessato.

2. La Commissione può esigere dello stato membro interessato il rimborso totale o parziale dell'anticipo versato, qualora l'importo in questione non sia stato destinato, entro sei mesi a decorrere dal versamento, alle azioni approvate dalla Commissione.

Articolo 5

1. Gli stati membri elaborano, alla fine di ciascuna campagna per la quale sono stati versati degli anticipi, una relazione sullo svolgimento delle operazioni durante l'anno. Questa relazione deve pervenire alla Commissione entro il 1° giugno dell'anno successivo.

2. Gli anticipi a titolo dell'anno successivo non possono essere versati prima che la relazione di cui al paragrafo 1 sia stata trasmessa alla Commissione.

Articolo 6

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 9.

ALLEGATO 1

DOMANDA DI RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTUATE NEL 19... IN APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CEE) N. 2909/83 DEL CONSIGLIO

TABELLA RIEPILOGATIVA

(In moneta nazionale)

Carattere della misura	Importo versato dallo stato membro	Importo delle spese imputabili (decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 4)	Rimborso richiesto ⁽³⁾	Acconto versato dalla Commissione	Saldo da rimborsare
Campagne di pesca sperimentali ⁽¹⁾					
Cooperazione nel quadro di joint ventures ⁽²⁾					
Totale					
Importo recuperato ⁽⁴⁾					
Totale netto					

⁽¹⁾ Vedi particolari tabella 1.⁽²⁾ Vedi particolari tabella 2.⁽³⁾ 50 % del totale indicato nella colonna 2.⁽⁴⁾ Da specificare in allegato.

Si conferma quanto segue:

Disposizioni concernenti tutte le misure

- Le spese per le quali è richiesto il rimborso si riferiscono alle misure approvate dalla Commissione con decisione del
- I beneficiari sono informati, come dovuto, della percentuale della partecipazione finanziaria della Comunità.

Disposizioni concernenti le azioni relative alle campagne di pesca sperimentali

- Il rimborso è richiesto soltanto per i pescherecci la cui lunghezza, misurata fra perpendicolari, è uguale o superiore a 24 metri.
- I pescherecci per i quali è richiesto un rimborso del premio di riorientamento hanno esercitato l'attività di pesca in una o più uscite nel quadro di campagne di pesca sperimentali per un periodo di almeno 30 giorni.
- Le campagne sono state seguite da uno o più osservatori scientifici.

Disposizioni concernenti le azioni di cooperazione nel quadro di joint ventures di pesca

Il rimborso è richiesto soltanto per:

- i pescherecci per i quali è stato riconosciuto dal partner di un paese terzo un piano d'intesa di base del beneficiario;
- i trasferimenti a titolo temporaneo, per uno o più periodi di almeno tre mesi consecutivi, di imbarcazioni che hanno esercitato la pesca per almeno 120 giorni durante i 12 mesi precedenti la presentazione del piano d'intesa di base;
- i trasferimenti a titolo definitivo di imbarcazioni, che hanno esercitato la pesca d'intesa di base, appartenenti a cittadini della Comunità, che partecipano al capitale sociale della joint venture per oltre il 40 % o al livello massimo previsto dalla legislazione nazionale.

Sono escluse dal trasferimento a titolo definitivo le imbarcazioni che hanno beneficiato di un premio di arresto definitivo sulla base della direttiva 83/515/CEE. Codesta autorità ha adottato le disposizioni necessarie affinché i pescherecci che sono stati oggetto di un trasferimento definitivo e il cui elenco figura in allegato siano definitivamente esclusi dall'esercizio della pesca nelle acque comunitarie.

Data, timbro e firma dell'autorità competente

TABELLA 2

DOMANDA DI RIMBORSO DELLE SPESE EFETTUATE NEL 19. . IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2909/83 (COOPERAZIONE NEL QUADRO DI JOINT VENTURES DI PESCA)

A. Trasferimento temporaneo

Nome del peschereccio	Scheda n. . . . (1)	Aiuto versato dallo stato membro	Aiuto imputabile per la partecipazione finanziaria della CEE	Rimborso richiesto
		in moneta nazionale		

(1) Compilare per ciasun peschereccio la scheda che figura all'allegato 4.

B. Trasferimento definitivo

Nome del peschereccio	Scheda n. . . . (2)	Aiuto versato dallo stato membro	Aiuto imputabile per la partecipazione finanziaria della CEE	Rimborso richiesto
		in moneta nazionale		

(2) Compilare per ciascun peschereccio la scheda che figura all'allegato 5.

ALLEGATO 2

DOMANDA DI VERSAMENTO DI ACCONTO PER IL 19... NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO
(CEE) N. 2909/83

A. Campagne di pesca sperimentali

1	2	3
Peschereccio interessato (nome)	Durata totale delle campagne (mesi)	Totale spese imputabili (decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 4) (in moneta nazionale)

1. Spese di previsione imputabili da effettuare nel corso dell'anno = (in moneta nazionale)
2. Importo dell'acconto richiesto (25 % al massimo delle spese di cui al punto 1) = (in moneta nazionale)

B. Cooperazione nel quadro di joint venture di pesca

1 Pescherecci interessati (numero)	2 Tonnellaggio globale previsto (stazza lorda)	3 Destinazione prevista in % del tonnello			
		Trasferimento temporaneo		Trasferimento definitivo	
		%	trimestri	%	trimestri

1. Spese di previsione imputabili da effettuare nel corso dell'anno = (in moneta nazionale)
2. Importo dell'anticipo richiesto (25 % al massimo delle spese di cui al punto 1) = (in moneta nazionale)

Data, timbro e firma dell'autorità competente

ALLEGATO 3

CAMPAGNE DI PESCA SPERIMENTALI

(Scheda n.)

1. Nome del peschereccio: Lunghezza fuoritutto:
- Anno di costruzione: Lunghezza tra perpendicolari:
- Porto d'immatricolazione: Tonnellate di stazza lorda:
- Metodo di pesca utilizzato: CV o kW:
2. Nome del beneficiario:
3. Decisione della Commissione del
4. Caratteristiche della campagna:
- zone di pesca:
 - specie catturate: (tonnellate) di cui ⁽¹⁾:
 - data d'inizio effettivo della campagna:
 - data di fine della campagna:
 - osservatore scientifico:
(Nome)
-
(Indirizzo)
5. Risultati finanziari della campagna:
- entrate: (in moneta nazionale)
 - spese di gestione: (in moneta nazionale)
 - differenza: (in moneta nazionale)
6. Premio di riorientamento versato dallo stato membro: (in moneta nazionale)

Si certifica che:

- i dati summenzionati concernenti il peschereccio in questione sono esatti e conformi allo schema di previsione in base al quale la Commissione ha approvato le azioni e le spese previste;
- una relazione particolareggiata conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2909/83 è stata trasmessa alla Commissione / sarà trasmessa quanto prima alla Commissione ⁽²⁾.

Data, timbro e firma dell'autorità competente

⁽¹⁾ Indicare le specie principali.⁽²⁾ Cancellare la dicitura che non interessa.

ALLEGATO 4

TRASFERIMENTO TEMPORANEO

(Scheda n.)

1. Nome del peschereccio o numero di immatricolazione: Tipo di peschereccio:
 Lunghezza fuoritutto:
 Lunghezza tra perpendicolari:
 Anno di costruzione: Tonnellate di stazza lorda:
 Porto d'immatricolazione: CV o kW:
2. Periodo di pesca esercitata nei 12 mesi precedenti la presentazione del piano d'intesa di base:
 > 120 giorni (associazioni contrattuali) ossia: giorni.
3. Per le società di capitali:
 a) capitale sociale: (moneta di riferimento)
 b) partecipazione del partner CEE:
 (> 40 % del capitale sociale di cui alla lettera a) o al livello previsto dalla legislazione locale, ossia:
 %)
4. Ragione sociale della joint venture:
 — nome del partner CEE:
 — nome del partner del paese terzo:
5. Paese di trasferimento:
6. Zone di pesca sfruttate:
7. Specie catturate: (tonnellate) di cui ⁽¹⁾:
8. Premio di cooperazione versato dallo stato membro:
 — Periodo dal al ossia trimestri × 25 ECU =
 (moneta nazionale) ⁽²⁾
 — Periodo dal al ossia trimestri × 25 ECU =
 (moneta nazionale) ⁽²⁾
 — Periodo dal al ossia trimestri × 25 ECU =
 (moneta nazionale) ⁽²⁾

Si certifica che:

- i dati summenzionati concernenti i pescherecci in questione sono esatti e conformi allo schema di previsione in base al quale la Commissione ha approvato le azioni e le spese previste (vedi decisione della Commissione del);
- durante i periodi di trasferimento, il peschereccio non è stato utilizzato per attività di pesca nelle zone che si estendono fino a 200 miglia marine al largo delle coste degli stati membri e soggette alla normativa comunitaria della pesca né nelle altre zone sotto la sovranità e la giurisdizione degli stati membri.

Data, timbro e firma dell'autorità competente

⁽¹⁾ Indicare le specie principali.⁽²⁾ Tasso di cambio: 1 ECU = (moneta nazionale).

ALLEGATO 5

TRASFERIMENTO DEFINITIVO

(Scheda n.)

1. Identificazione prima del trasferimento:

Nome della nave o ultimo numero di immatricolazione:	Codice radio (se disponibile):
.....	Lunghezza fuoritutto:
Anno di costruzione:	Lunghezza tra perpendicolari:
Cantiere di costruzione:	Tonnellate di stazza lorda (tsl):
Tipo di nave:	CV o kW:

2. Cancellazione dai registri di immatricolazione della pesca in data

3. Trasferimento definitivo in (paese terzo di destinazione):

Periodo di pesca esercitata nei 12 mesi precedenti la presentazione del piano d'intesa di base:

> 100 giorni, ossia: giorni.

4. Capitale sociale della joint venture: (moneta di riferimento)

di cui:

Partecipazione del partner CEE:

(> 40 % del capitale sociale o al livello massimo previsto dalla legislazione nazionale, ossia

..... %).

5. Ragione sociale della joint venture:

— nome del partner CEE:

— nome del partner del paese terzo:

6. Premi versati dallo stato membro: Totale: = (moneta nazionale) ⁽¹⁾ossia: 400 ECU × tsl (fino a 300 tsl): = (moneta nazionale) ⁽¹⁾200 ECU × tsl (oltre 300 tsl): = (moneta nazionale) ⁽¹⁾

Si certifica che:

- i dati summenzionati concernenti i pescherecci in questione sono esatti e conformi allo schema di previsione in base al quale la Commissione ha approvato le azioni e le spese previste (vedi decisione della Commissione del).

Data, timbro e firma dell'autorità competente

⁽¹⁾ Tasso di cambio utilizzato: 1 ECU = (moneta nazionale).